



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dell'Udienza Preliminare,

Valutata la richiesta in data odierna, con ausilio di interprete formulata personalmente da (A) nato a ... (...) il ... (B) nato a ... (...) il ... (C) nato a ... (...) il ..., con cui gli stessi formulano espressa revoca della richiesta di ammissione a rito abbreviato avanzata dai difensori revocati dall'incarico con nomina di nuovo difensore che li assiste nel presente giudizio.

Valutato che a seguito di conforme istanza di abbreviato avanzata a seguito di notifica di giudizio immediato, è stata dal GIP fissata l'odierna udienza ex art. 458 c. 2° c.p.p.

Rilevato che la detta richiesta di revoca pone un duplice ordine di questioni: quello della ammissibilità, in generale, della revoca della richiesta di ammissione al rito abbreviato, e quello della tutela di particolari diritti dell'imputato, che possano ritenersi lesi o pregiudicati nell'esercizio di diritti processuali personalissimi dello stesso (così definiti da Cass. pen. 41880/08).

Ciò premesso, osserva:

E' incontestato che la giurisprudenza di legittimità sia, in via del tutto maggioritaria, concorde nel ritenere che l'ordinanza di revoca del provvedimento di ammissione dell'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 441 bis c.p.p., sia provvedimento abnorme che comporta l'abnormità, altresì, di tutti gli atti conseguenti (Sez. 3, Sentenza n. 9921 del 12/11/2009 Ud. dep. 11/03/2010); il principio è stato, nella sostanza, avallato dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253212, secondo cui l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non può essere revocata, salvo che nell'ipotesi espressamente disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p..

Va poi in particolare valutato se l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato sia equiparabile, ai fini della detta irrevocabilità, a quella prevista dall'art. 458 c.p.p., comma 2 con la quale, a seguito della formalizzazione della richiesta di rito abbreviato da parte dell'interessato, viene fissata con decreto l'udienza per il rito speciale.

La giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21568 del 19/03/2015 Ud. dep. 22/05/2015¹), ha da ultimo fornito risposta affermativa, dal momento che la

¹ Sez. 5, Sentenza n. 21568 del 19/03/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) *La richiesta di giudizio abbreviato, se è revocabile fino all'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può*

richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi irrevocabile tutte le volte in cui ha prodotto i propri effetti giuridici determinando, nel caso "normale" dell'art. 438 c.p.p., di regola all'interno della udienza preliminare, la adozione della ordinanza con la quale il giudice dispone il giudizio abbreviato e, nel caso dell'art. 458 c.p.p., comma 2 - ossia a seguito di decreto di giudizio immediato - la adozione del decreto con il quale viene fissata l'udienza destinata alla celebrazione del rito abbreviato (a ciò conducendo l'ulteriore argomento del richiamo, nel corpo dello stesso art. 458, comma 2, dell'art. 441 bis ossia dello speciale caso di revoca dell'ordinanza con cui è stato disposto il giudizio abbreviato per l'ipotesi della sopravvenienza delle contestazioni previste dall'art. 423 c.p.p., comma 1).

L'unico distinguo operato nella giurisprudenza di legittimità a SS.UU. n. 30200 del 2001 tra provvedimento di ammissione del rito abbreviato (previsto dall'art. 438 c.p.p., comma 4) e decreto di fissazione della udienza per il rito abbreviato previsto dall'art. 458 c.p.p., comma 2, ha invero riguardato il diverso profilo relativo all'atto dal quale far decorrere il termine di custodia cautelare, atto che l'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b *bis*) individua nella "ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato".

Ebbene, in tale limitata prospettiva si è affermato, da parte delle SSUU, che l'ordinanza in questione, nella procedura ex art. 458 c.p.p., comma 2, non possa essere identificata nel decreto di fissazione della udienza sollecitata con la richiesta di rito abbreviato, ma nella ordinanza dispositiva del rito che, per quanto non espressamente prevista nella norma citata, deve intendersi implicitamente necessaria, non fosse altro che in ragione del fatto che ne è prevista la revoca nella norma stessa.

In altri termini, la sentenza delle Sezioni unite ha inteso prendere posizione soltanto (ed a fini di computo della custodia cautelare) sulla identificazione dell'atto introduttivo del rito speciale (ordinanza del giudice), ma non ha anche negato che prima della emissione di quella ordinanza (revocabile nei casi sopra indicati) sia possibile ritenere che la richiesta di rito speciale a seguito di immediato, abbia prodotto i propri effetti giuridici (cioè quelli di provocare la emissione del decreto di fissazione della udienza per la trattazione del rito abbreviato), irrevocabilmente una volta emesso il decreto di citazione.

Infine è da rilevare che la legge disciplina, e solo all'art. 441 bis c.p.p., la diversa richiesta dell'imputato di prosecuzione del processo nelle forme ordinarie nei limitati casi in cui il pubblico ministero abbia inteso procedere a nuove contestazioni.

Tale ultima previsione, tuttavia, pare inquadrarsi nel più generale principio per cui la regressione della procedura è consentita in ragione di una comprovata (dal legislatore) esigenza difensiva insorta, senza profili di colpa per l'agente, successivamente alla prima scelta.

In parte motiva, enuncia espressamente Corte Cost. 237/12 che *condizione primaria per l'esercizio del diritto di difesa è che l'imputato abbia ben chiari i termini dell'accusa*

essere revocata solo fino alla adozione, ai sensi dell'art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell'udienza per la ammissione del procedimento speciale.

mossa nei suoi confronti. La scelta di valersi del giudizio abbreviato è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali, ulteriormente precisando che (v. Corte Cost. 62/07 in motivazione) l'imputato è infatti libero di valutare, secondo la propria strategia processuale, se sia conveniente chiedere il rito alternativo, consentendo al giudice di porre a base della sua decisione il materiale probatorio formato dalla parte pubblica; o accedere invece al giudizio ordinario, nel corso del quale le prove unilateralmente raccolte dal pubblico ministero potranno essere confutate attraverso il contraddittorio;

E peraltro nella medesima ottica si pone l'art. 99 c.p.p. regolando il caso della facoltà riconosciuta all'imputato di privare di effetti l'atto compiuto dal difensore sempre a condizione che in relazione all'atto stesso non sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Tuttavia, sempre in tema di giudizio abbreviato, e questa volta in termini generali, si è pure sancito che (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12954 del 09/03/2007 Ud. (dep. 29/03/2007) *La revoca dell'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato è legittimamente disposta soltanto nel caso in cui detta ordinanza abbia violato norme inderogabili*, (nel caso in specie se pronunciata sulla base di una richiesta intempestiva).

La giurisprudenza comunitaria, ad ulteriore dimostrazione e conferma del primario ruolo riconosciuto alla libera volontà dell'imputato, esige poi che le scelte difensive refluenti sulla condizione processuale dell'imputato, siano comunque da questo sempre consapevolmente assunte ed a questo congruamente partecipate.

Ed in specie, la domanda di accesso al giudizio abbreviato rappresenta, infatti, l'espressione di una scelta consapevole e ponderata caratterizzata dalla volontaria accettazione della riduzione delle garanzie conseguente all'adesione al rito speciale in cambio di una consistente riduzione della pena in caso di condanna: sempre che «*l'istante, (...) è stato indubitabilmente in grado di rendersi conto delle conseguenze della sua richiesta di adozione della procedura abbreviata*» (Corte EDU 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 78).

Tuttavia, per essere presa in considerazione sotto il profilo della Convenzione, tale rinuncia deve essere stabilita in maniera non equivoca ed essere accompagnata da un minimo di garanzie corrispondenti alla sua importanza (Poltrmol c. Francia, 23 novembre 1993, § 31, serie A n. 277-A, e Hermi, già cit., § 73)

Peraltro l'art. 446 c. 5° con disposizione relativa al patteggiamento, ma espressione di un principio generale, espressamente prevede che “Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato”.

Orbene nel caso in specie, può ritenersi che tali garanzie non siano state adeguatamente preservate.

Tutti gli imputati hanno palesato in udienza che non comprendono, né parlano o scrivono, la lingua italiana. Hanno, tramite interprete, dichiarato di avere effettuato in carcere solo un colloquio col difensore, che gli ha fatto firmare un atto (in specie la procura speciale) in lingua italiana agli stessi non nota, senza avere ricevuto congrue spiegazioni circa le implicazioni del rito abbreviato, da un lato premiali, dall'altro comportanti rinuncia al contraddittorio, dagli stessi invece ritenuto indispensabile per l'esame dei testi a carico.

Lo stesso art. 6 par. 3 CEDU lett. e), prevede il diritto all'assistenza gratuita di un interprete, diritto che non riguarda solo le dichiarazioni in udienza, ma anche gli atti scritti e la fase istruttoria.

Nel caso di (A) la richiesta di giudizio abbreviato a seguito della notifica di decreto di giudizio immediato, è stata avanzata dall'Avv. ... con atto depositato in data 07 luglio 2015, laddove l'imputato con dichiarazione formulata all'Ufficio matricola della Casa Circondariale di ... del giorno precedente, il 06 luglio 2015, gli aveva revocato il mandato difensivo.

Per quanto poi riguarda (B) ed (C) la richiesta di definizione del processo con rito abbreviato è stata presentata da difensori (del pari però successivamente, revocati) muniti di procura speciale scritta in lingua italiana, non conosciuta dagli imputati, e che gli stessi hanno in udienza dichiarato di non avere compreso e senza che tampoco fosse stata a loro spiegata la differenza tra un rito ed un altro.

Si segnala sul punto che il difensore successivamente dagli stessi nominato, ha chiesto a questa A.G., autorizzazione ad avvalersi di interprete per tutti i colloqui in carcere con gli imputati.

Ne consegue pertanto che la scelta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, che gli imputati hanno in udienza espressamente e con ausilio di interprete revocato, *ex se* non revocabile, nel caso in specie può assumersi non dagli stessi consapevolmente assunta e, in sostanza in origine viziata. Per cui "l'atto unilaterale a contenuto negoziale dell'imputato", può ritenersi non legittimamente formato e, sulla base della espressa volontà qui palesata e per le motivazioni sottese (non contraddette da emergenze di segno contrario), suscettibile di non ammissione a seguito della fissazione di udienza, pur a seguito di formale richiesta delle parti.

Per cui, legittima la revoca e non ammessi gli imputati al rito abbreviato, va ridisposta citazione degli stessi, in conformità al decreto di giudizio immediato di data 08.06.15 del GIP del Tribunale di Catania, dinanzi la Corte di Assise di Catania per l'udienza del 14.12.15, disponendosi rinotifica dello stesso, con traduzione in lingua agli stessi nota, a cura della Cancelleria, ad imputati e difensori, gli stessi espressamente rinunciando alla salvaguardia del termine di legge.

Lettura della presente ordinanza va agli imputati effettuata a cura dell'interprete, presente in udienza, in lingua agli stessi conosciuta.

Catania lì 11 dicembre '15

Il GIP/GUP
Dott. Giancarlo V. Cascino